


# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE  
ISSN 2612-2103



## NUMERO 4\2019

- Il ruolo delle Best Available Techniques (BAT) e dei valori limite nella definizione del rischio consentito per i reati ambientali di S. ZIRULIA
- Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A. di P. FIMIANI
- Il reato di trasporto di rifiuti (art. 256, 1° comma, d.lgs. 152/06): istantaneità vs permanenza di V. PAONE
- Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e funzione ripristinatoria del diritto penale di F. POMES
- Il delitto di avvelenamento di acque alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione di G. RIZZO MINELLI
- Il requisito dell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema al crocevia tra i delitti di inquinamento e disastro ambientale di A. DI LANDRO



## **Gli aspetti problematici nel sistema di estinzione dei reati ambientali previsto dal titolo VI-bis del T.U.A.**

### **The problematic aspects in the system of extinction of environmental crimes envisaged by Title VI-bis of the T.U.A.**

**di Pasquale FIMIANI**

**Abstract.** Il sistema di estinzione delle contravvenzioni ambientali previsto dalla parte VI-bis del T.U.A. ha dato luogo a dubbi sulla applicazione della speciale procedura. Le principali questioni interpretative hanno riguardato l'individuazione dei reati previsti dal T.U.A. per i quali è ammesso il ricorso alla procedura estintiva, il significato della esclusione della sua applicabilità quando il reato abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, la possibilità di estinzione per i reati che puniscono la mancanza di autorizzazione e la questione se sia possibile ammettere il contravventore al pagamento dell'oblazione agevolata anche che nel caso in cui non sia impartita alcuna prescrizione per la impossibilità (materiale o giuridica) della sua emanazione (sulla quale si è pronunciata la recente Cass. n. 36405/2019).

**Abstract.** The extinction system for environmental crimes envisaged by part VI-bis of the T.U.A. has given rise to doubts about the application of the special procedure. The main questions of interpretation concerned the identification of the crimes envisaged by the T.U.A. for which the use of the extinguishing procedure is allowed, the meaning of the exclusion of its applicability "when the crime has caused concrete or actual damage or danger of damage to the environmental resources, urban planning or protected landscape", the possibility of extinction for the crimes that punish the lack of authorization and the question whether it is possible to admit the offender to the payment of the facilitated payment, even if no prescription is given for the impossibility (material or legal) of its issue (on which the recent Cass. 36405/2019 was pronounced)

**Parole chiave:** contravvenzioni ambientali, prescrizioni, estinzione, titolo V-bis

**Key words:** environmental crimes, prescriptions, extinction, Title VI-bis



**SOMMARIO: 1. Gli aspetti problematici nella applicazione della parte sesta-bis del T.U.A.: quadro generale – 2. L'individuazione delle contravvenzioni cui è applicabile la procedura estintiva in relazione alla pena - 3. Il danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette - 4. Mancanza di titolo abilitativo e prescrizioni - 5. I casi di impossibilità materiale o giuridica di emanare la prescrizione**

## **1. Gli aspetti problematici nella applicazione della parte sesta-bis del T.U.A.: quadro generale**

L'applicazione della parte sesta-bis del Testo Unico ambientale (artt. 318-bis/318-octies)<sup>1</sup>, introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 per estendere alle contravvenzioni in materia ambientale previste dal citato Testo Unico la procedura di estinzione già prevista dal D.lgs. n. 758/1994 in materia di sicurezza sul lavoro, ha dato luogo, fin dalla sua introduzione, a dubbi applicativi di carattere pratico e teorico, pur potendo giovare dell'apporto della giurisprudenza e

---

<sup>1</sup> Per un esame del Titolo VI-bis sia consentito rinviare a NOSTRO, *Limiti applicativi del sistema estintivo delle contravvenzioni ambientali tramite prescrizioni (titolo VI bis TUA)*, in *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, a cura di RUGA RIVA, Torino, 2017, 119. Si vedano anche: AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal D.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in *penalecontemporaneo.it*, 5 Novembre 2015; PATARINO, *Ecoreati: prime questioni applicative dopo la riforma della l. 68/2015*, in *Quotidiano giuridico*, 8 gennaio 2016; CARBONI-BERTUZZI, *La estinzione di alcuni reati contravvenzionali introdotta dalla Legge 68/2015*, in *lexambiente.it*, 16 febbraio 2016; CASSIO, *Proposta prima applicazione della L. 68/2016 – “Ecoreati” - Titolo VI bis D.lgs. 152/06. Applicabilità del meccanismo estintivo*, in *lexambiente.it*, 8 aprile 2016; CHILOSI, *Estinzione delle contravvenzioni ambientali*, in *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, a cura di RUGA RIVA, Torino, 2017, 129; MARTUFI, *La “diversione” ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, in *Diritto penale contemporaneo, Rivista trimestrale*, 2018, I, 293; MOLINO, *Le altre disposizioni della legge n. 68/2015*, in *Diritto penale dell'impresa*, a cura di Parodi, Milano, 2017, 799; PAONE, *La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. 68/2015: non mancano dubbi interpretativi*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2016, VII, 499; ID., *Dopo tre anni dall'entrata in vigore della l. n. 68/2015, persistono dubbi e criticità in tema di estinzione delle contravvenzioni ambientali*, in *Lexambiente, Rivista trimestrale*, 2019, II; ; ID., *Per la Cassazione la procedura di estinzione dei reati prevista dagli artt. 318 bis ss. d.lgs. 152/06 si applica a tutti i casi di condotta esaurita*, nota a Cass. pen., sez. III n. 36405/2019, in *lexambiente.it*, v4 Ottobre 2019; SCARCELLA, *L'istituto della prescrizione amministrativa e la sua applicabilità ai reati commessi dall'ente*, in *Resp. amm. società e enti*, 2016, III, 25; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; SERLENGA, *Legge n. 68/2015: la nuova procedura di estinzione del reato ambientale*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2016, VI, 419; VITA, *La procedura estintiva dei reati contravvenzionali del D.lgs. 152/2006 introdotta dalla l. n. 68/2015: analisi e riflessioni*, in *www.osservatorioagromafie.it*, 2016.



della dottrina formatasi sul D.Lgs. n. 758/1994<sup>2</sup>, in considerazione della sostanziale identità delle due procedure<sup>3</sup>.

Ciò si spiega con il fatto che, rispetto alla materia della sicurezza sul lavoro, ben più problematica è l'individuazione dell'ambito di applicabilità delle nuove previsioni, stante la scelta del legislatore di non specificare le contravvenzioni per le quali può ricorrersi alla speciale procedura.

Nella ricerca dei limiti di operatività del sistema, non sembra possano sorgere dubbi sul fatto che il titolo VI-*bis* sia applicabile alle sole contravvenzioni in materia ambientale presenti nel T.U.A. con esclusione di quelle previste da altre norme ambientali; è evidente la differenza rispetto al settore della sicurezza sul lavoro, in cui il legislatore ha fatto riferimento all'intera materia, anche a seguito della estensione da parte dell'art. 15 della legge 23 aprile 2004 n. 124, per il quale il procedimento estintivo di cui al D.lgs. 758/1994 si applica a tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale rientranti nella vigilanza della direzione provinciale del lavoro. È indubbio che la scelta di limitare la operatività del meccanismo estintivo alle sole contravvenzioni previste dal T.U.A., genera ingiustificate disparità di trattamento rispetto alle contravvenzioni previste da altre norme ambientali (ad esempio, il sistema è applicabile al reato di violazione delle prescrizioni relative alla gestione di una discarica di cui all'art. 256, comma 4, T.U.A., mentre sono esclusi i reati relativi alla stessa gestione previsti dal D.lgs. n. 36/2003).

Va altresì precisato che il sistema non è applicabile *“all’ordinanza comunale con la quale il Sindaco, al di fuori dell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, ha impartito prescrizioni che sono indipendenti dall’accertamento dell’illecito, e dettate unicamente dall’intento di tutelare il territorio comunale. Il verbale di polizia giudiziaria costituisce presupposto del provvedimento sindacale impugnato, ma quest’ultimo non detta prescrizioni per estinguere l’illecito ed è stato emanato nell’esercizio di un potere sindacale autonomo che non è riconducibile alle funzioni di polizia giudiziaria, ma a quelle proprie del Sindaco relativamente alla tutela del territorio comunale, indipendentemente dall’estinzione dell’illecito accertato”*<sup>4</sup>.

Sull'applicabilità della riforma si sono però subito manifestati diversi dubbi di carattere pratico e teorico.

---

<sup>2</sup> In tema, sia consentito rinviare, anche per citazioni bibliografiche, a FIMIANI, *Il decreto legislativo n. 758 del 1994: ambito di applicazione*, in *Giur. merito*, 2000, I, 222.

<sup>3</sup> Un punto che distingue le due procedure è la previsione della prescrizione asseverata, rispetto alla quale i citati documenti ricognitivi riferiscono che è generalmente condivisa l'individuazione da parte degli uffici di Procura del soggetto competente all'asseverazione tecnica nell'Agenzia regionale per l'ambiente (alcuni fanno riferimento alla A.S.L. od al N.O.E. dei Carabinieri, ed altri aggiungono la Polizia Provinciale).

<sup>4</sup> TAR Toscana sez. II, n.1611/2016.



Per quanto riguarda i primi, è sufficiente dare conto del fatto che gli uffici di Procura si sono diffusamente confrontati con gli aspetti operativi della riforma, adottando per la maggior parte linee guida e protocolli diretti alla polizia giudiziaria, con soluzioni tra loro non del tutto omogenee<sup>5</sup>.

Quanto ai profili interpretativi, oggetto del presente intervento, quattro sono le questioni problematiche con cui si è confrontata la dottrina<sup>6</sup>.

In primo luogo, si registra un contrasto circa l'individuazione delle fattispecie contravvenzionali previste dal T.U.A. per le quali è ammesso il ricorso alla procedura estintiva. Da un lato si ritiene sufficiente che tra le pene edittali sia prevista l'ammenda e, quindi, si ritiene applicabile la speciale procedura a tutte le contravvenzioni punite con ammenda, sola, alternativa o concorrente con quella dell'arresto, escludendo solo le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto; in senso contrario, invece, si ritiene inapplicabile la procedura estintiva anche alle contravvenzioni punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

---

<sup>5</sup> Tali protocolli sono stati diffusamente esaminati ed illustrati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nella *“Relazione sull’attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l’ambiente”* approvata il 20 febbraio 2017. La relazione esamina le varie problematiche applicative della legge n. 68/2015 segnalate dagli uffici (<http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/02/20/leg.17.bol0769.data20170220.com3.9.pdf>). Sul tema è intervenuto anche l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il cui Consiglio federale, in data 29 novembre 2016, ha approvato il documento *“Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006”*, in <http://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente/consiglio-federale-2/atti>, cui si rinvia per approfondimenti. V. anche CORBELLA, *Le principali innovazioni introdotte dalla legge 68/2015, in particolare il procedimento estintivo delle contravvenzioni ambientali ex artt. 318 bis e ss. D.lgs. 152/06: dai primi orientamenti applicativi ai più recenti protocolli sottoscritti dalle Procure Generali della Repubblica*, in *lexambiente.it*, 24 Settembre 2019.

<sup>6</sup> Gli spazi di opinabilità lasciati aperti dal legislatore determinano anche il rischio di contrasti interpretativi tra l'organo di vigilanza ed il P.M., che rischiano di appesantire il sistema. Nel corso delle indagini, il P.M., quale *“dominus”* delle stesse, ha la parola definitiva sulla ammissibilità alla procedura, anche se all'esito di una inevitabile interlocuzione con l'organo di vigilanza. In caso di diniego delle prescrizioni, resta aperta la possibilità di rivolgersi al giudice, come da ultimo precisato da Cass. pen., sez. III, n. 7678/2017, in Ced Cassazione rv. n. 269140: *“in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758 del 1994, la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata)”*.



Dubbi poi si registrano sulla portata della clausola di esclusione dell'accesso alla procedura estintiva, quando il reato abbia “*cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*”, in relazione sia alla prima parte della clausola (assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno) sia alla individuazione delle risorse cui tali compromissioni si riferiscono.

Altro passaggio incerto circa la verifica di applicabilità della procedura è quello relativo alla sua compatibilità con la struttura delle fattispecie di reato che puniscono la mancanza di titolo abilitativo, dovendosi accertare se e con quali modalità, sia ad esse applicabile la regolarizzazione.

Ultima questione di carattere generale, sulla quale si registra un recente e controverso intervento della Cassazione penale (Sez. III n. 36405/2019) è se nelle contravvenzioni ambientali sia possibile ammettere il contravventore al pagamento dell'oblazione agevolata anche che nel caso in cui non sia impartita alcuna prescrizione per la impossibilità (materiale o giuridica) della sua emanazione.

## **2. L'individuazione delle contravvenzioni cui è applicabile la procedura estintiva in relazione alla pena**

Come si è anticipato, si registra un contrasto interpretativo, circa l'individuazione delle fattispecie contravvenzionali previste dal T.U.A. per le quali è ammesso il ricorso alla procedura estintiva, tra chi ritiene sufficiente che tra le pene edittali sia prevista l'ammenda e, quindi, comprende tutte le contravvenzioni punite con ammenda, sola, alternativa o concorrente con quella dell'arresto, escludendo solo le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto e chi, invece, ritiene inapplicabile la procedura estintiva alle contravvenzioni punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.

Per la verità la prima posizione, espressa solo in alcuni protocolli elaborati dagli uffici di Procura ed in posizioni minoritarie della dottrina<sup>7</sup>, si fonda unicamente sul silenzio del legislatore e sulla sufficienza della previsione dell'ammenda quale condizione di operatività della speciale procedura.

Ben più convincenti sono gli argomenti a favore della seconda soluzione, seguita dalla maggior parte degli uffici giudiziari e dalla dottrina di gran lunga maggioritaria<sup>8</sup>, consistenti:

— nella neutralità del dato del silenzio del legislatore;

---

<sup>7</sup>SERLENGA, *Legge n. 68/2015: la nuova procedura di estinzione del reato ambientale* ..., cit..

<sup>8</sup>V. in particolare PAONE, *La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. 68/2015*..., cit..



- nella assenza nei lavori preparatori della legge di indicazioni sulle contravvenzioni che potevano accedere alla procedura estintiva (questione sostanzialmente esclusa dal dibattito);
- nel fatto che il legislatore, prevede all'art. 318-*septies*, comma 3, la facoltà per l'autore del reato, in caso di adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma congruo, oppure in caso di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, di essere ammesso all'oblazione di cui all'art. 162-*bis* c.p., norma applicabile, come è noto, alle sole contravvenzioni punite con l'ammenda alternativa all'arresto, con la conseguente illogicità di una soluzione secondo cui un reato punito con pena congiunta possa estinguersi mediante l'ammissione al pagamento in forma ridotta (*ex art. 318-septies*, comma 1), ma non mediante l'oblazione speciale di cui all'art. 162-*bis* c.p.<sup>9</sup>;
- nella illogicità di una soluzione che vede ammessa la speciale procedura per le contravvenzioni sanzionate con l'arresto e l'ammenda ed esclusa per quelle punite con il solo arresto;
- nella contrarietà al principio di legalità della pena della tesi estensiva, in quanto la soluzione che include le contravvenzioni punite con pena congiunta finirebbe per rendere inapplicabile la pena dell'arresto, soluzione possibile solo in caso di espressa previsione normativa.

### 3. Il danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette

La seconda verifica da compiere riguarda la clausola di esclusione dell'accesso alla procedura estintiva, prevista dall'art. 318-*bis*, sussistente quando il reato abbia “cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”, in relazione sia alla prima parte della clausola (assenza di danno o pericolo concreto e attuale di danno) sia alla individuazione delle risorse cui tali compromissioni si riferiscono.

L'individuazione di tale condizione non è agevole<sup>10</sup>, per una serie di ragioni.

---

<sup>9</sup>Va ricordato che secondo la giurisprudenza (Cass. pen., sez. I, n. 3236/1994) “l'istituto dell'oblazione previsto dall'art. 162 cod. pen. si differenzia sostanzialmente da quello di cui all'art. 162 *bis* stesso cod., aggiunto dall'art. 12 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Nel primo si configura un vero e proprio diritto pubblico soggettivo in capo all'imputato, con conseguente limitazione del potere-dovere all'accertamento formale della figura di reato e al controllo dell'avvenuto pagamento della somma corrispondente all'entità prevista dalla norma e dalle spese di giustizia. Per contro, nell'ipotesi prevista dall'art. 162 *bis* cod. pen., al giudice di merito è riconosciuto un ampio potere discrezionale, con riferimento alla valutazione del fatto materiale, alla sua gravità, alle conseguenze dannose o pericolose ed alla eventuale possibilità di eliminazione delle stesse da parte dell'imputato. Ne consegue che la permanenza di conseguenza dannose o pericolose del reato, eliminabili dal contravventore, viene in evidenza ed ha efficacia ostativa al ricorso - ed all'ammissione - all'oblazione soltanto quando si verte nelle ipotesi previste dall'art. 162 *bis* cod. pen.”.

<sup>10</sup> Come evidenziato dai primi commentatori: AMENDOLA, *Ecreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal D.Lgs n. 152/2006*, in *lexambiente.it*, 20 Luglio 2015; FICCO, *Commento*



In primo luogo, la gran parte delle contravvenzioni ambientali previste dal T.U.A. ha *natura di reato di pericolo presunto*, in cui è esclusa ogni valutazione del giudice sulla gravità della condotta e sulla entità del danno, in quanto l'offensività è insita nella condotta stessa ed è presunta per legge, poiché lede l'interesse della pubblica amministrazione al controllo preventivo sulle attività potenzialmente inquinanti (per i reati che puniscono la mancanza di autorizzazione)<sup>11</sup>, ovvero al rispetto delle prescrizioni indicate nel titolo abilitativo quale condizione per il regolare esercizio dell'attività autorizzata, nel qual caso, *“la sanzione penale è giustificata dal pericolo di inquinamento dell'ambiente attraverso condotte che l'esperienza ha rivelato capaci di produrre; sicché la norma funge da ostacolo, prevenendo il rischio di una concreta offesa al bene ambiente da parte dell'esercente un'attività autorizzata che, violando, anche se colposamente, le prescrizioni dell'autorizzazione di cui è munito, potrebbe determinare un concreto pericolo di compromissione dell'ambiente”*<sup>12</sup>.

Tali caratteristiche attengono, però, al rapporto tra le contravvenzioni ambientali ed il c.d. *“danno criminale”* cioè alle modalità di aggressione o di messa in pericolo dell'ambiente quale bene giuridico protetto.

Al contrario, ai fini della ammissibilità della procedura, occorre effettuare una *valutazione nella fattispecie concreta*, per verificare se l'attività posta in essere, anche se relativa a reato di pericolo presunto, rechi effettivamente danno, o pericolo concreto di danno all'ambiente (ad esempio, un'attività non autorizzata potrebbe essere svolta nel rispetto delle condizioni di gestione previste dalla legge; od, al contrario, la violazione di una prescrizione dell'autorizzazione, pur riguardando un aspetto formale, potrebbe causare vizi gestionali che, per le ricadute sul concreto esercizio dell'attività, possono comportare un pericolo non presunto, ma effettivo, per l'ambiente).

Nello svolgimento di tale valutazione vanno considerate altre previsioni della parte VI-bis ed in particolare il comma 3 dell'art. 318-ter per il quale *“con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose”* e l'art. 318-septies, comma 3, il quale, riproducendo l'art. 24, comma 3, D.lgs. n. 758/1994, prevede che *“l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della*

---

*alla nuova Parte VI-bis del D.Lgs n. 152/2006, ne “I nuovi reati ambientali”, speciale de Il Sole 24 Ore, 8 luglio 2015; MAGLIA, Prime considerazioni in merito alla nuova Parte VI-bis, D.Lgs n. 152/2006, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 21 luglio 2015; RAMACCI, Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), 8 giugno 2015.*

<sup>11</sup>Cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. III, n. 3199/2015, in tema di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, n. 7392/1995, in tema di gestione di discarica non autorizzata e n. 192/2013, in tema di costruzione di impianto che genera emissioni in atmosfera senza autorizzazione.

<sup>12</sup>Cass. pen., sez. III, n. 21463/2015, in tema di violazione del divieto di scarico extra tabellare; per analoghe affermazioni, v., *ex multis*, sez. III, n. 24334/2014, in tema di violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione ad emissioni in atmosfera (nella specie, omessa tenuta del registro in cui annotare i consumi di prodotto verniciante).





*contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale".*

Entrambe le norme, quindi, prevedono ipotesi di danno e/o di pericolo che non precludono l'accesso alla procedura, ma che, al contrario, lo consentono; trattasi, evidentemente, di situazioni di minore intensità rispetto a quelle preclusive della procedura estintiva.

Diventa, allora, necessario individuare queste ultime, quale parametro di riferimento per poi stabilire il minor livello di intensità che consente l'accesso al sistema delle prescrizioni.

Per quanto riguarda il riferimento nell'art. 318-bis alle risorse ambientali, sembra immediato il collegamento con le *nozioni di danno ambientale e di minaccia imminente* previste, rispettivamente, dagli artt. 300 e 302, comma 7, T.U.A., che si riferiscono a specie ed habitat naturali protetti, acque e terreno e per le quali è previsto un autonomo sistema di tutela e di riparazione, incompatibile con quello di cui al titolo VI-bis.

Solo, quindi, in presenza di situazioni di minor lesione alle risorse ambientali o di pericolo non imminente può ricorrersi alla speciale procedura.

Per quanto riguarda le *risorse urbanistiche o paesaggistiche protette* il cui danno o messa in pericolo preclude il ricorso al sistema prescrizionale, occorre considerare che le contravvenzioni previste dal T.U.A. hanno in ogni caso interferenza con le risorse ambientali e che queste, pertanto, costituiscono parametri di riferimento da tenere comunque presenti; si tratta, quindi, di *valori ulteriori* da tenere in considerazione non in alternativa a quelli strettamente ambientali, ma solo in via eventuale ed integrativa, quando la lesione alle risorse ambientali non sia particolarmente intensa, ma la particolare localizzazione dell'attività illecita o le specifiche modalità del suo svolgimento possano invece raggiungere una soglia di compromissione o di messa in pericolo del paesaggio o dell'assetto urbanistico tale da precludere il ricorso alla procedura estintiva<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Una diversa soluzione è prospettata da PAONE, *La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. 68/2015...*, cit., il quale dopo aver posto la questione se il legislatore, nel riferirsi alle "risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette", abbia inteso richiamare la categoria formale delle aree e dei beni sottoposti a vincolo o a speciale regime di tutela o abbia impiegato quella locuzione in modo onnicomprensivo per alludere cioè al bene "ambiente" tutelato dalla normativa, osservando che "la scelta tra le due opzioni non è facile, in quanto, ritenendo che la valutazione selettiva dell'assenza di danno (e del pericolo concreto di danno) debba farsi solo se il fatto è commesso all'interno di una delle risorse specificamente tutelate dalla legge, ci si deve chiedere quale disciplina vada applicata quando il fatto è all'esterno di una di queste aree (ad esempio, l'abbandono di un consistente carico di rifiuti, tale da deturpare in concreto il sito collocato ad una distanza superiore dai 150 mt. da un'acqua pubblica)", ritiene debba essere sicuramente esclusa l'interpretazione secondo cui, in caso di violazione commessa in area "comune", è impossibile impartire la prescrizione, giacché sarebbe incostituzionale una disciplina che preveda un trattamento di favore per le situazioni più gravi,



#### 4. Mancanza di titolo abilitativo e prescrizioni

Molte delle contravvenzioni alle quali è applicabile la speciale procedura estintiva riguardano lo svolgimento di una attività senza autorizzazione.

Occorre chiedersi se tali ipotesi siano suscettibili di imposizione di una prescrizione.

La risposta è negativa per diverse ragioni<sup>14</sup>.

In primo luogo, tali contravvenzioni non sanzionano lo svolgimento di un'attività senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma puniscono tale svolgimento in assenza di titolo.

Pertanto, non consistendo l'attività illecita nella omessa richiesta, una prescrizione che si limitasse ad ingiungere di presentarla sarebbe inidonea, in quanto eccentrica rispetto alla "ratio" punitiva: la presentazione di domanda di autorizzazione non determinerebbe, infatti, né la cessazione del reato né il venir meno gli effetti della condotta già realizzata.

Parimenti sarebbe inidonea una prescrizione con cui al contravventore sia soltanto ingiunto di mettersi in regola entro un certo termine, in quanto egli non è nella condizione di "eliminare" efficacemente l'illecito, dipendendo il rilascio dell'autorizzazione dalle valutazioni e dai tempi di esame della P.A.

La soluzione negativa, del resto, è in linea con l'orientamento della giurisprudenza<sup>15</sup> secondo cui *"nel settore ambientale, l'autorizzazione svolge non solo una funzione abilitativa cioè di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma assume anche un ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlati standards e consente il cosiddetto monitoraggio ecologico, perciò la*

---

affermando che "analoghe perplessità derivano però dall'interpretazione opposta e cioè che il passaggio alla procedura prescrizionale sarebbe comunque obbligato stante la mancata esplicita previsione della necessità di una valutazione preventiva della gravità dell'illecito: l'automatismo appare irrazionale tenuto conto che lo stesso fatto (come nell'esempio sopra formulato), lesivo in concreto dell'ambiente e non soltanto in via presuntiva, subisce un trattamento diverso a seconda che sia stato commesso in un'area sottoposta a speciale regime di protezione oppure no", per concludere che il rinvio alle "risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" è "solo un modo (*enfatico*) per alludere al bene dell'ambiente".

<sup>14</sup> Condivise sostanzialmente da tutti i commentatori. Cfr., in particolare, AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. 152/2006...*, cit., PAONE, *La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. 68/2015...*, cit., e VITA, *La procedura estintiva dei reati contravvenzionali del D.Lgs. 152/2006 introdotta dalla l. n. 68/2015: analisi e riflessioni*, cit..

<sup>15</sup> Cass. pen., sez. III, n. 3589/1996.



*mancanza di detto provvedimento incide su alcuni interessi protetti dal precetto penale. Perciò l'omessa valutazione della P.A. impedisce quella conoscenza ed informazione ambientale e quel controllo sull'attività cui sono deputati il procedimento autorizzatorio e le relative sanzioni in caso di disobbedienza a questi precetti, comportando perciò una effettiva conseguenza pericolosa, in quanto conoscenza ed informazione sono strumenti necessari per la prevenzione. Pertanto solo dopo aver ottenuto il provvedimento autorizzatorio può affermarsi che sono venute meno le conseguenze pericolose eliminabili dal contravventore, onde è possibile richiedere l'oblazione cosiddetta facoltativa, mentre le importanti funzioni svolte dall'autorizzazione nel campo ambientale escludono la possibilità che il successivo rilascio abbia efficacia sanante di una situazione anti-giuridica e pericolosa venutasi a creare a causa di un comportamento omissivo e commissivo dell'agente".*

Altra questione è se, una volta ottenuta l'autorizzazione, il contravventore possa essere ammesso a pagare l'oblazione ridotta. La soluzione dipende dall'ammissibilità all'accesso per le contravvenzioni a condotta c.d. esaurita (*infra*).

Diverso è il caso di attività attivabili *mediante comunicazione* (ad es. recupero di rifiuti), in quanto la sua presentazione, decorso un certo periodo, in assenza di divieto da parte della P.A., consente l'inizio dell'attività stessa, per cui sono predeterminabili termini per la regolarizzazione e la sua verifica nel tempo.

In ogni caso, in presenza di illeciti dipendenti dalla mancanza di titolo abilitativo, sarebbe *inidonea una prescrizione consistente nella mera ingiunzione di interrompere l'attività*, sia perché tale obbligo discende direttamente dalla legge, sia perché le norme di settore già prevedono procedimenti amministrativi finalizzati a far cessare le attività formalmente non in regola.

## **5. I casi di impossibilità materiale o giuridica di emanare la prescrizione**

La prescrizione, una volta ritenute sussistenti le condizioni previste dall'art. 318-*bis*, deve *necessariamente essere impartita* e non costituisce una mera facoltà dell'organo di vigilanza.

L'obbligatorietà ha il suo fondamento nell'art. 318-*ter* T.U.A. che, nell'usare il verbo "*impartisce*" e non la formula "può impartire", esclude ogni spazio di discrezionalità dell'organo di vigilanza.



Vi sono però situazioni in cui è materialmente o giuridicamente impossibile impartire una prescrizione.

Sotto il primo profilo viene in evidenza l'ipotesi di *spontanea ed autonoma eliminazione dell'illecito ad opera del contravventore*.

L'impossibilità giuridica riguarda invece il caso di *contravvenzioni istantanee*, in cui la violazione ha già compiutamente leso il bene giuridico protetto (si pensi all'inosservanza dell'obbligo di comunicare preventivamente l'attivazione di un impianto accertata in un momento successivo); ovvero l'ipotesi in cui il contravventore non ricopra più, all'atto dell'accertamento, una carica che lo metta nella condizione di potere eliminare l'illecito.

L'esame di tali situazioni deve prendere le mosse dal *concetto di regolarizzazione* che, secondo la Circolare del Ministero del lavoro 27 febbraio 1996, n. 25, deve intendersi come “*la possibilità per il trasgressore di elidere situazioni illecite non completamente esaurite e non già il mero intervento protesico a far solo cessare gli effetti permanenti di un fatto o comportamento che ha comunque determinato conseguenze od eventi che, di per sé, sono dettati dall'ordinamento e vanno necessariamente perseguiti in caso di accadimento*”, con la conseguenza che “*la prescrizione deve essere omessa, in quanto improduttiva degli effetti voluti, tutte le volte in cui il reato non sia suscettibile di sanatoria nel senso sopra precisato e quando sussiste l'impossibilità concreta per il contravvenuto di eseguire la regolarizzazione della situazione illecita accertata ovvero quando il soggetto contravvenuto non ha i poteri o i mezzi occorrenti a provvedere alla regolarizzazione del fatto*”.

Nell'ipotesi di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore si era posta la questione se il contravventore potesse comunque essere ammesso, previo pagamento della somma dovuta, al procedimento di definizione in via amministrativa previsto dagli articoli 20 e ss. del D.lgs. n. 758/1994.

La soluzione affermativa prese le mosse dalla sentenza 18 febbraio 1998, n. 19, con cui la Corte costituzionale dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 758/1994<sup>16</sup>, nella parte in cui “non prevede che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato, coloro i quali abbiano regolarizzato la violazione prima che l'autorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione, abbiano regolarizzato la violazione nonostante l'organo di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, ovvero l'abbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste”, affermando che entrambe le ragioni che ispirano la disciplina del D.lgs. n. 758 (da un

---

<sup>16</sup>Cui corrisponde l'art. 318-*septies* T.U.A.



lato ad *assicurare l'effettività* dell'osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, dall'altro conseguire una consistente *deflazione processuale*), ricorrono nel caso in cui il contravventore abbia spontaneamente e autonomamente provveduto a eliminare le conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione dell'organo di vigilanza<sup>17</sup>.

Tali argomentazioni furono riprese dalla Corte costituzionale con le ordinanze 16 dicembre 1998, n. 416 e 28 maggio 1999, n. 205, che dichiararono la manifesta infondatezza di numerose questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, D.lgs. n. 758, cit. nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'organo di vigilanza di ammettere obbligatoriamente il contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la violazione anche nel caso in cui non venga impartita alcuna prescrizione per la materiale impossibilità della sua emanazione.

Le ordinanze facevano riferimento a varie ipotesi: reato già consumato e non ottemperabile; casi in cui l'impossibilità di impartire la prescrizione era stata ricollegata al tipo di violazione di natura procedurale, per la quale non poteva essere adottato alcun provvedimento atto a rimuovere la violazione contestata; ovvero reati nei cui confronti era comunque venuta meno la situazione antigiusuridica che aveva dato origine alla violazione contestata.

A tali principi fece seguito l'art. 15 del D.lgs. n. 124/2004, che estese la procedura di cui al D.lgs. n. 758/1994 alle contravvenzioni in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, prevedendone l'applicazione "*anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione*".

Facendo leva su tale previsione la successiva giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro ha ritenuto applicabile la procedura di estinzione anche in presenza di condotte comunque "esaurite"<sup>18</sup>.

Esaminando la questione con riferimento al titolo VI-bis, si era però osservato come la giurisprudenza avesse riprodotto in modo traluzioso il testo di legge, senza adeguato confronto con quanto affermato dalla Corte costituzionale e senza precisare i contorni del concetto di condotta

---

<sup>17</sup>Al "*dictum*" della Corte costituzionale si è allineata Cass. pen., sez. III, n. 9478/2005, secondo cui, "quando l'organo di vigilanza non abbia impartito al contravventore alcuna prescrizione, per la già avvenuta spontanea regolarizzazione, il procedimento penale non subisce alcuna sospensione, in quanto il contravventore può chiedere comunque di essere ammesso all'oblazione in sede amministrativa nei termini previsti dall'art. 21 D.lgs. n. 758 del 1994, ovvero può, in seguito, avvalersi dell'oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen e dell'art. 24 del citato D.lgs."

<sup>18</sup> Cass. pen., sez. III, n. 34900/2007, n. 34750/2011, n. 37228/2015 e n. 2257/2018.



esaurita al fine di includervi anche i reati istantanei in materia di sicurezza sul lavoro già perfezionatisi.

Avevamo rilevato<sup>19</sup> come la formula della norma fosse ambigua, stante la presenza della congiunzione “*ovvero*”, la quale richiede di verificare se essa abbia carattere meramente *esplicativo* (nel senso di spiegare che le situazioni a condotta esaurita sono quelle in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione) od *alternativo* (nel senso che tali situazioni si aggiungono, appunto alternativamente, a quelle a condotta esaurita in senso stretto, consistenti nei reati istantanei).

Opzione che si risolve nella valutazione se l'art. 15 cit. abbia portata ricognitiva ovvero innovativa<sup>20</sup>.

In tale secondo caso ponevamo l'ulteriore questione – risolvendola negativamente nel senso di seguito indicato – se la norma fosse espressione di un principio di carattere generale in base al quale sono suscettibili di estinzione agevolata anche i reati ambientali di carattere istantaneo a condotta c.d. esaurita o comunque nei quali sia impossibile impartire una prescrizione<sup>21</sup> (mentre non avevamo dubbi, ricorrendo la stessa “*ratio*”, che “*ove risultasse che le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell'autore dell'infrazione, o che il medesimo vi ha posto comunque rimedio, anche successivamente al momento di consumazione del reato, il contravventore – previa valutazione da parte dell'autorità giudiziaria della natura e delle concrete modalità di realizzazione della violazione contestata – possa*

---

<sup>19</sup>Cfr. il NOSTRO, *Limiti applicativi del sistema estintivo delle contravvenzioni ambientali tramite prescrizioni (titolo VI bis TUA)*, cit.

<sup>20</sup> Conforme PAONE, *La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. 68/2015: non mancano dubbi interpretativi*, cit.

<sup>21</sup> In senso contrario anche AMENDOLA, *Contravvenzioni ambientali a condotta esaurita e procedura estintiva della legge 68/2015*, in *lexambiente.it*, 16 febbraio 2018 per il quale, “*anche dal punto di vista puramente logico, se una procedura estintiva si fonda sulla emanazione (anche solo potenziale) di una prescrizione tesa a ristabilire la legalità violata e su un comportamento virtuoso in tal senso (anche prima o senza la emanazione della prescrizione) del contravventore, come la si può applicare se mancano totalmente entrambi questi presupposti?. Anche perché, diversamente opinando, appare evidente che, in realtà, così si introduce, in via interpretativa, nella normativa una nuova e speciale causa di oblazione per i reati a condotta esaurita, ammettendo il contravventore, direttamente e semplicemente, a pagare una somma inferiore a quella prevista in via ordinaria dall'art. 162 bis c.p. Ed è certamente significativo notare, a questo proposito, che proprio l'art. 162-bis, viene richiamato espressamente, già con riduzione della sanzione, dall'art. 318-septies, comma 3, in caso di adempimento difforme; e cioè pur sempre, tuttavia, in presenza dei presupposti base (prescrizione e comportamento virtuoso) per la applicazione della procedura estintiva”.*



*comunque essere ammesso, dopo avere provveduto al pagamento della somma dovuta, al procedimento di definizione in via amministrativa*<sup>22</sup>, previsto dalla nuova parte sesta-bis T.U.A.).

Entrambe le questioni, con specifico riferimento alla materia ambientale, sono state esaminate da Cass. Pen., sez. III n. 36405/2019, secondo cui:

1) il D.lgs. n. 124 del 2004, art. 15, comma 3, si riferisce tanto alle condotte esaurite - come tali dovendosi intendere tutte le condotte prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore - quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso.

2) la norma è riferibile anche alla procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale prevista dal D.lgs. n. 152 del 2006, art. 318-bis, e ss. che dunque è applicabile anche nel caso in cui, previo accertamento dell'assenza di danno o pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l'autorità amministrativa di vigilanza competente non abbia impartito prescrizioni per regolarizzare la situazione di fatto che integra la contravvenzione accertata.

L'ampia portata dell'art. 15 viene fondata, oltre che sull'interpretazione letterale della norma, anche sulla funzione deflattiva dell'istituto e sulla intrinseca ragionevolezza della soluzione, tanto nei reati ambientali quanto nelle violazioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, in quanto *“impedisce di applicare un trattamento peggiorativo al soggetto che abbia commesso un illecito di limitata gravità, perché istantaneo e non produttivo di conseguenze dannose o pericolose, rispetto al contravventore che - pur avendovi spontaneamente posto rimedio - abbia commesso un illecito dannoso o pericoloso per l'ambiente o per la sicurezza dei lavoratori: se quest'ultimo soggetto può beneficiare della procedura estintiva di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, art. 318 bis, e ss. e D.lgs. n. 756 del 1994, art. 20, e ss. tanto più la procedura in questione deve essere riconosciuta in capo al contravventore che abbia commesso una violazione meno grave - perché istantanea e privo di conseguenze - ed abbia correttamente proceduto al pagamento delle sanzioni amministrative imposte dall'autorità di vigilanza”*.

Affermazione giustamente contrastata<sup>23</sup> sia con il rilievo che la Corte costituzionale esclude la funzione esclusivamente deflattiva dell'istituto, ritenendola comunque secondaria rispetto a quella preminente di carattere premiale, sia rilevando come nella materia ambientale *“le nuove disposizioni si applicano alle ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e*

<sup>22</sup>Così Corte cost., ord., n. 205/1999.

<sup>23</sup>PAONE, *Per la Cassazione la procedura di estinzione dei reati prevista dagli artt. 318 bis ss.d.lgs. 152/06 si applica a tutti i casi di condotta esaurita*, nota a Cass. Pen., Sez. III n. 36405/2019, in *lexambiente.it*, 4 ottobre 2019.



*pertanto non è affatto scontato che a quel contravventore potrebbe essere impartita una prescrizione di regolarizzazione. Così opinando, viene meno il motivo per equiparare all'adempimento indotto quello spontaneo. Tutto ciò senza considerare che, secondo la migliore interpretazione, la procedura estintiva è applicabile solo alle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con la pena alternativa che corrispondono alle situazioni in cui, tendenzialmente, il fatto non è produttivo di danno ambientale. Anche per questa via, si svuota dunque di rilevanza il secondo termine del confronto operato dalla Cassazione per riconoscere in capo al contravventore, che abbia commesso una violazione meno grave, in quanto priva di conseguenze, il diritto ad essere ammesso al pagamento della sanzione dall'autorità di vigilanza”.*

Perplessità suscita poi l'affermata applicabilità dell'art. 15 alla procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale prevista dal titolo VI-bis T.U.A., non soltanto per la diversa portata rispetto al D.lgs. n. 758 (che è applicabile a tutte le contravvenzioni in materia di lavoro, mentre il titolo VI-bis si applica solo a quelle previste dal T.U.A. che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette), ma soprattutto per la diversa intensità tra la materia della sicurezza sul lavoro e quella ambientale del pericolo che giustifica l'incriminazione dei fatti illeciti come contravvenzioni: nelle prima, infatti, viene messa in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti ad una determinata macchina, impianto o stabilimento, mentre in campo ambientale il pericolo riguarda il bene diffuso e collettivo dell'ambiente<sup>24</sup>, con la conseguenza che la residuale funzione deflattiva del sistema di estinzione ha carattere recessivo rispetto alle istanze di punizione per i reati non suscettibili di regolarizzazione che, in quanto tali, compromettono in modo irreversibile il bene protetto assumendo all'evidenza carattere di maggiore gravità.

Sembra allora eccessiva la piena apertura della praticabilità della procedura estintiva alle contravvenzioni ambientali a condotta esaurita.

Appare invece preferibile confermare l'orientamento che si fonda sulla distinzione tra l'esaurimento della condotta e l'eliminazione delle conseguenze prodotte dalla condotta esaurita<sup>25</sup>.

Tenendo presente tale distinzione e valorizzando il carattere premiale della disciplina (deflattività sì, ma condizionata alla riparazione) deve ritenersi che la procedura estintiva è attivabile solo per quei reati per i quali è possibile una effettiva regolarizzazione: soluzione all'evidenza praticabile

---

<sup>24</sup> La diversità di struttura tra le due categorie di illeciti viene evocata, senza specifiche spiegazioni, da AMENDOLA, *Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal D.lgs. n. 152/2006*, cit.

<sup>25</sup> Cfr. il NOSTRO, *Limiti applicativi del sistema estintivo delle contravvenzioni ambientali tramite prescrizioni (titolo VI bis TUA)*, cit.





non soltanto nei reati permanenti ed ancora in atto<sup>26</sup>, ma anche nei reati di carattere istantaneo ad effetti permanenti, nei quali cioè il bene giuridico è stato già irreversibilmente leso, ma è ancora possibile operare un intervento riparatorio<sup>27</sup> (ad esempio lo *stoccaggio dei rifiuti*, che “è reato istantaneo ad effetti permanenti, poiché si realizza al momento in cui viene compiuta l'attività iniziale di conservazione, costituendo la mancata rimozione in "post-factum" non annoverabile nell'ambito dell'elemento oggettivo dell'illecito”<sup>28</sup>, ovvero *l'abbandono incontrollato di rifiuti*, che “ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione”<sup>29</sup>).

---

<sup>26</sup> Come ritiene AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal D.lgs. 152/2006...*, cit..

<sup>27</sup> Conforme PAONE, *La prescrizione dei reati ambientali secondo la l. 68/2015...*, cit..

<sup>28</sup> Cass. pen., sez. III, n. 3430/1993.

<sup>29</sup> Cass. pen., sez. III, n. [7386/2015](#), che invece attribuisce al reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma primo, lett. bb), D.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.